

451

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	Disegno di legge n. 4293	6
Missioni vevoli nella seduta del 7 aprile 2004	3	(Sezione 1 – Parere della I Commissione) .	6
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente; Modifica nell'assegnazione a Commissione in sede referente)	3, 4	(Sezione 2 – Parere della V Commissione) .	6
Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria (Trasmissione di un documento)	4	(Sezione 3 – Articolo 1)	6
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (Trasmissione di un documento)	4	(Sezione 4 – Articolo 2 e relative proposte emendative)	7
Documenti ministeriali (Trasmissioni)	4, 5	(Sezione 5 – Articolo 3 e relative proposte emendative)	7
Richiesta di parere parlamentare su una proposta di nomina	5	(Sezione 6 – Articolo 4 e relative proposte emendative)	8
Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo	5	(Sezione 7 – Articolo 5)	9
Atti di controllo e di indirizzo	5	(Sezione 8 – Articolo 6)	10
		(Sezione 9 – Articolo 7 e relativa proposta emendativa)	10
		(Sezione 10 – Articolo 8 e relativa proposta emendativa)	11
		(Sezione 11 – Articolo 9 e relativa proposta emendativa)	11
		(Sezione 12 – Articolo 10)	12

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
(Sezione 13 — Articolo 11)	12	(Sezione 4 — Articolo 3 e relative proposte emendative)	19
(Sezione 14 — Articolo 12)	12	(Sezione 5 — Articolo 4 e relative proposte emendative)	20
Progetto di legge: S. 340-363-911-1913-1929-2068-2419-2551-2776-2782-2791-bis (approvato, in un testo unificato, dal Senato) n. 4880 ed abbinata proposte di legge nn. 1178-1221-3520-3615-3742-3910-4185-4357-4485-4601-4672	13	(Sezione 6 — Articolo 5, allegate tabelle B e C e relative proposte emendative)	21
(Sezione 1 — Parere della V Commissione) .	13	(Sezione 7 — Articolo 6)	26
(Sezione 2 — Articolo 1 e relative proposte emendative)	13	(Sezione 8 — Articolo 7 e relativa proposta emendativa)	27
(Sezione 3 — Articolo 2 e relativa proposta emendativa)	18	(Sezione 9 — Articolo 8)	27
		(Sezione 10 — Articolo 9)	28

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 7 aprile 2004.**

Alemanno, Amici, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Azzolini, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Bova, Brancher, Brugger, Ceremigna, Cicu, Colucci, Contento, Cusumano, Delfino, Dell'Elce, Diana, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Gasparri, Giordano, Giovanardi, Kessler, La Malfa, Lumia, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Minniti, Molgora, Angela Napoli, Palumbo, Pecoraro Scanio, Pecorella, Pescante, Pisanu, Pistone, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Rizzo, Santulli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Soro, Sospiri, Stucchi, Tabacci, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Vendola, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacchera.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Amici, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Azzolini, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Bova, Brancher, Ceremigna, Cicu, Colucci, Contento, Cusumano, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fiori, Frattini, Gasparri, Giovanardi, Kessler, La Malfa, Lumia, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Angela Napoli, Palumbo, Pecoraro Scanio, Pecorella, Pescante, Pisanu, Possa, Presti-

giacomo, Rotondi, Santelli, Santulli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Soro, Sospiri, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Vendola, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacchera.

Annuncio di proposte di legge.

In data 6 aprile 2004 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

PEZZELLA ed altri: « Disposizioni in materia di compensi spettanti ai curatori delle procedure fallimentari » (4881);

VILLANI MIGLIETTA: « Modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89, recante norme in materia di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo » (4882);

VITALI ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla situazione della procura della Repubblica presso il tribunale di Napoli » (4883).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di

legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

XIII Commissione (Agricoltura):

CATANOSO: « Disposizioni in materia di protezione degli animali » (4822) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI, VII, IX, X, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Commissioni riunite VI (Finanze) e X (Attività produttive):

SERENA: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle azioni illecite relative alla vicenda Parmalat » (4836) *Parere delle Commissioni I e II.*

Modifica nell'assegnazione di una proposta di legge a Commissione in sede referente.

La seguente proposta di legge, già assegnata alla VII Commissione permanente (Cultura), è assegnata, in sede referente, alla VI Commissione permanente (Finanze), che ne ha fatto richiesta al fine di procedere all'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77 del regolamento, con le proposte di legge nn. 3680 e 3735:

DI GIOIA: « Modifica all'articolo 15 della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di esenzione dal pagamento dei diritti di autore per le opere utilizzate nel corso di iniziative promosse dagli enti per la promozione del turismo » (2854) *Parere delle Commissioni I, V, VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e X.*

Trasmissione dalla Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria.

Il presidente della Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria, con lettera in data 6 aprile 2004, ha trasmesso il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sull'armonizzazione dei

sistemi di gestione dell'anagrafe tributaria, approvato in pari data dalla Commissione medesima (doc. XVII-bis, n. 4).

Tale documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Il presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), con lettera in data 5 aprile 2004, ha trasmesso un documento, approvato dall'Assemblea del CNEL nella riunione del 25 marzo 2004, recante le osservazioni e proposte sul disegno di legge del Governo (atto Senato 848-bis) in materia di incentivi all'occupazione e riforma del sistema degli ammortizzatori sociali.

Questo documento sarà trasmesso alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dal ministro dell'interno.

Il ministro dell'interno, con lettere del 29 marzo 2004, ha trasmesso due note relative all'attuazione data, per la parte di sua competenza, gli ordini del giorno in Assemblea DE LUCA n. 9/4118/25 e GARAGNANI ed altri n. 9/4118/30, accolti come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 17 luglio 2003, concernenti misure per favorire la sicurezza stradale.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), competente per materia.

Trasmissione dal ministro dell'economia e delle finanze.

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera del 30 marzo 2004, ha

trasmesso una nota relativa all'attuazione data agli ordini del giorno in Assemblea BURANI PROCACCINI ed altri n. 9/4447/121 e OLIVIERI ed altri n. 9/4447/132, modificati e accolti dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 19 novembre 2003, concernenti, rispettivamente, riduzione dell'accisa su taluni prodotti a fini di tutela ambientale ed agevolazioni fiscali a favore delle zone montane.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla VI Commissione (Finanze), competente per materia.

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 5 aprile 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 1985, n. 411, il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta dalla società Dante Alighieri, per l'anno 2003.

Questa documentazione è stata trasmessa alla III Commissione (Affari esteri) e alla VII Commissione (Cultura).

Richiesta di parere parlamentare su una proposta di nomina.

Il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con lettera in data 23 marzo 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina dei professori Luigi Biggeri, Giovanni Azzone, Carlo Ca-

landra Buonauro, Alessandro Corbino, Giacomo Elias, Luigi Fabbris, dei dottori Guido Fiegna e Daniela Primicerio e del professor Patrizio Rigatti a componenti del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (99-bis).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VII Commissione permanente (Cultura).

Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 6 aprile 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, e dell'articolo 29 della legge 3 febbraio 2003, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi (357).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VI Commissione permanente (Finanze), nonché ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del regolamento, alla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea). Tali Commissioni dovranno esprimere il prescritto parere entro il 17 maggio 2004.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLA DECISIONE 2002/187/GAI DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA DEL 28 FEBBRAIO 2002, CHE ISTITUISCE L'EUROJUST PER RAFFORZARE LA LOTTA CONTRO LE FORME GRAVI DI CRIMINALITÀ (4293)

(A.C. 4293 – Sezione 1)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

Sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 4293 – Sezione 2)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

NULLA OSTA

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

Sugli emendamenti 3.1 Bonito e 4.3 Perlini, in quanto suscettibili di determi-

nare nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

Sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 4293 – Sezione 3)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

(Finalità ed oggetto).

1. Con la presente legge viene data attuazione alla decisione 2002/187/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità, di seguito denominata: « Decisione ».

(A.C. 4293 – Sezione 4)**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO****ART. 2.**

(Nomina del membro nazionale e poteri del Ministro della giustizia).

1. Il membro nazionale distaccato presso l'Eurojust è nominato con decreto del Ministro della giustizia tra i giudici o i magistrati del pubblico ministero, che esercitano funzioni giudiziarie, o fuori del ruolo organico della magistratura, con almeno venti anni di anzianità di servizio. Il magistrato che esercita funzioni giudiziarie è collocato fuori del ruolo organico della magistratura.

2. Ai fini della nomina, il Ministro della giustizia, acquisite le valutazioni del Consiglio superiore della magistratura in ordine ad una rosa di candidati nell'ambito della quale provvederà ad effettuare la nomina stessa, richiede al medesimo Consiglio il collocamento del magistrato designato fuori del ruolo organico della magistratura o, nel caso di magistrato già in posizione di fuori ruolo, comunica al Consiglio superiore della magistratura la propria designazione.

3. Il Ministro della giustizia può, per il tramite del Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, indirizzare al membro nazionale direttive per l'esercizio delle sue funzioni.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE**ART. 2.**

(Nomina del membro nazionale e poteri del Ministro della giustizia).

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: con decreto del Ministro della

giustizia, con le seguenti: dal Consiglio Superiore della Magistratura di concerto con il Ministro della giustizia.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

2. 1. Bonito, Finocchiaro, Carboni, Lucidi, Siniscalchi, Kessler, Mancini, Magnolfi, Grillini, Sinisi, Cima.

Al comma 3, sostituire la parola: direttive con le parole: raccomandazioni ed informazioni utili.

2. 2. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Lucidi, Siniscalchi, Kessler, Mancini, Magnolfi, Grillini, Sinisi, Cima.

(A.C. 4293 – Sezione 5)**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO****ART. 3.**

(Assistenti del membro nazionale).

1. Il membro nazionale distaccato presso l'Eurojust può essere coadiuvato da un assistente. In caso di necessità e previo accordo del collegio di cui all'articolo 10 della Decisione, il membro nazionale può essere coadiuvato da ulteriori assistenti, in numero complessivo non superiore a tre. Uno di tali assistenti può sostituire il membro nazionale nell'esercizio delle sue funzioni.

2. Gli assistenti del membro nazionale sono nominati tra i giudici o i magistrati del pubblico ministero, che esercitano funzioni giudiziarie, o fuori del ruolo organico della magistratura, con qualifica almeno di magistrato di tribunale. Essi possono altresì essere nominati tra i dirigenti dell'amministrazione della giustizia.

3. Nei casi di cui al comma 2, primo periodo, l'assistente del membro nazionale è nominato con decreto del Ministro della giustizia, secondo la procedura di cui all'articolo 2, comma 2. Il magistrato che esercita funzioni giudiziarie è collocato fuori del ruolo organico della magistratura. Nei casi di cui al comma 2, secondo periodo, l'assistente del membro nazionale è nominato con decreto del Ministro della giustizia. Il dirigente dell'amministrazione della giustizia è collocato fuori del ruolo organico.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.

(Assistenti del membro nazionale).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3. — 1. Gli assistenti del membro nazionale sono nominati dal Consiglio Superiore della magistratura di concerto con il Ministro della giustizia e collocati fuori dal ruolo organico della magistratura.

3. 1. Bonito, Finocchiaro, Carboni, Lucidi, Siniscalchi, Kessler, Mancini, Magnolfi, Grillini, Sinisi, Cima.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

3. 2. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Lucidi, Siniscalchi, Kessler, Mancini, Magnolfi, Grillini, Sinisi, Cima.

(A.C. 4293 — Sezione 6)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 4.

(Durata dell'incarico e trattamento economico).

1. I mandati del membro nazionale distaccato presso l'Eurojust e dei suoi

assistenti hanno una durata di quattro anni e sono prorogabili per non più di due anni.

2. I magistrati ordinari ed i dirigenti appartenenti all'amministrazione della giustizia ai quali sono attribuiti gli incarichi di membro nazionale o di assistente, mantengono il proprio trattamento economico complessivo; agli stessi è altresì corrisposta un'indennità, comprensiva di ogni altro trattamento all'estero, corrispondente a quella percepita, rispettivamente, dal primo consigliere e dal primo segretario di delegazione.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 4.

(Durata dell'incarico e trattamento economico).

Al comma 1, sostituire le parole da: quattro fino alla fine del comma con le seguenti: sei anni e non sono rinnovabili.

4. 1. Bonito, Finocchiaro, Carboni, Lucidi, Siniscalchi, Kessler, Mancini, Magnolfi, Grillini, Sinisi, Cima.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il membro nazionale distaccato presso l'Eurojust ed i suoi assistenti sono inamovibili. Ad essi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 107 della Costituzione.

4. 2. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Lucidi, Siniscalchi, Kessler, Mancini, Magnolfi, Grillini, Sinisi, Cima.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'assistente che riveste il ruolo di sostituto del membro nazionale è altresì corrisposta un'indennità, comprensiva di ogni altro trattamento all'estero, corrispondente a quella percepita dal consigliere di delegazione.

4. 3. Perlini.

(A.C. 4293 – Sezione 7)

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 5.

(Poteri del membro nazionale dell'Eurojust).

1. Nell'ambito delle indagini ed azioni penali relative alle forme di criminalità ed ai reati di competenza dell'Eurojust di cui all'articolo 4 della Decisione ed ai fini del conseguimento degli obiettivi di impulso e miglioramento del coordinamento delle medesime indagini ed azioni penali e di miglioramento della cooperazione tra le autorità nazionali competenti degli Stati membri dell'Unione europea, nonché di assistenza delle stesse, di cui all'articolo 3 della Decisione, il membro nazionale esercita i poteri di cui all'articolo 6 della Decisione.

2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, il membro nazionale può, in particolare:

a) chiedere alle autorità giudiziarie competenti di valutare se:

1) avviare un'indagine od esercitare un'azione penale in ordine a fatti determinati;

2) porre in essere un coordinamento con le autorità competenti di altri Stati membri interessati;

3) istituire una squadra investigativa comune con le autorità competenti di

altri Stati membri interessati, conformemente ai pertinenti strumenti di cooperazione;

b) assicurare l'informazione reciproca tra le autorità giudiziarie competenti degli Stati membri interessati in ordine alle indagini ed alle azioni penali di cui l'Eurojust ha conoscenza;

c) assistere, su loro richiesta, le autorità nazionali competenti e quelle degli altri Stati membri per assicurare un coordinamento ottimale delle indagini e delle azioni penali, anche mediante l'organizzazione di riunioni tra le suddette autorità;

d) prestare assistenza per migliorare la cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri;

e) collaborare e consultarsi con la rete giudiziaria europea, anche utilizzando e contribuendo ad arricchire la sua base di dati documentali;

f) ricevere dalle autorità giudiziarie, attraverso i corrispondenti nazionali o direttamente nei casi di urgenza, e trasmettere alle autorità competenti degli altri Stati membri, richieste di assistenza giudiziaria, quando queste riguardano indagini od azioni penali relative alle forme di criminalità ed ai reati di competenza dell'Eurojust di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della Decisione e richiedono, per essere eseguite in modo coordinato, l'assistenza dell'Eurojust;

g) prestare sostegno, con l'accordo del collegio di cui all'articolo 10 della Decisione e su richiesta dell'autorità giudiziaria competente, anche nel caso in cui le indagini e le azioni penali interessino unicamente lo Stato italiano ed un Paese terzo, se con tale Paese è stato concluso un accordo che instaura una cooperazione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3, della Decisione o se tale sostegno rivesta un interesse essenziale, o nel caso in cui le indagini e le azioni penali interessino unicamente lo Stato italiano e la Comunità;

h) partecipare, con funzioni di assistenza, alle attività di una squadra inve-

stigativa comune costituita conformemente ai pertinenti strumenti di cooperazione.

(A.C. 4293 - Sezione 8)

**ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 6.

(Poteri del collegio dell'Eurojust).

1. Nell'ambito delle indagini ed azioni penali relative alle forme di criminalità ed ai reati di competenza dell'Eurojust di cui all'articolo 4 della Decisione ed ai fini del conseguimento degli obiettivi di impulso e miglioramento del coordinamento delle medesime indagini ed azioni penali e di miglioramento della cooperazione tra le autorità nazionali competenti degli Stati membri dell'Unione europea, nonché di assistenza delle stesse, di cui all'articolo 3 della Decisione, il collegio dell'Eurojust di cui all'articolo 10 della Decisione esercita i poteri di cui all'articolo 7 della Decisione.

(A.C. 4293 - Sezione 9)

**ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 7.

(Richiesta di informazioni, accesso alle banche dati e ai sistemi informativi nazionali, obbligo di informativa).

1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 della Decisione, il membro nazionale può:

a) richiedere e scambiare con l'autorità giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, informa-

zioni scritte in ordine a procedimenti penali ed al contenuto di atti degli stessi;

b) accedere alle informazioni contenute nel casellario giudiziale, nel casellario dei carichi pendenti, nell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e nell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato, ai sensi degli articoli 21 e 30 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, nei registri delle notizie di reato e negli altri registri istituiti presso gli uffici giudiziari ed in ogni altro pubblico registro;

c) richiedere all'autorità che ha la competenza centrale per la sezione nazionale del Sistema di informazione Schengen di comunicargli dati inseriti nel Sistema.

2. La richiesta di cui al comma 1, lettera a), ovvero di accedere alle informazioni di cui al medesimo comma 1, lettera b), è inviata all'autorità giudiziaria competente. Nella fase delle indagini preliminari provvede il pubblico ministero il quale, se ravvisa motivi ostativi all'accoglimento della richiesta, trasmette la stessa, unitamente al proprio parere, al giudice per le indagini preliminari che provvede con decreto motivato. Nelle fasi successive provvedono, con decreto motivato, rispettivamente il giudice dell'udienza preliminare ovvero il giudice individuato ai sensi dell'articolo 91 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, acquisito il parere del pubblico ministero. Il decreto che accoglie o rigetta la richiesta è impugnabile dal pubblico ministero e dal membro nazionale di Eurojust nel termine di venti giorni dalla comunicazione del provvedimento dinanzi alla Corte di cassazione. L'impugnazione sospende l'esecuzione del provvedimento di accoglimento della richiesta.

3. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 della Decisione, il procuratore della Repubblica, quando procede ad indagini per talune delle forme di criminalità o dei reati di competenza dell'Eurojust di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della Decisione, che coinvolgono almeno due Stati membri dell'Unione europea, od un Paese terzo, se con tale Paese è stato concluso un accordo che instaura una cooperazione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3, della Decisione, o la Comunità, ne dà notizia al membro nazionale dell'Eurojust.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 7.

(Richiesta di informazioni, accesso alle banche dati e ai sistemi informativi nazionali, obbligo di informativa).

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: anche in deroga fino a: procedura penale.

7. 1. Bonito, Finocchiaro, Carboni, Lucidi, Siniscalchi, Kessler, Mancini, Magnolfi, Grillini, Sinisi, Cima.

(A.C. 4293 – Sezione 10)

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 8.

(Nomina di un giudice ai fini dell'inserimento nell'elenco dei giudici che possono fare parte dell'autorità di controllo comune).

1. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato secondo la procedura di cui all'articolo 2, comma 2, è nominato un

giudice, scelto tra i magistrati ordinari e non membro dell'Eurojust, affinché figuri nell'elenco dei giudici che possono fare parte dell'autorità di controllo comune istituita ai sensi dell'articolo 23 della Decisione.

2. La nomina non comporta la collocazione fuori dal ruolo organico della magistratura.

3. La durata dell'incarico è di due anni, prorogabili per non più di una volta.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 8.

(Nomina di un giudice ai fini dell'inserimento nell'elenco dei giudici che possono fare parte dell'autorità di controllo comune).

Al comma 1, sostituire le parole da: Con decreto fino a: è nominato con le seguenti: Di concerto con il Ministro della giustizia il Consiglio Superiore della magistratura nomina.

8. 1. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Lucidi, Siniscalchi, Kessler, Mancini, Magnolfi, Grillini, Sinisi, Cima.

(A.C. 4293 – Sezione 11)

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 9.

(Designazione dei corrispondenti nazionali).

1. Sono designati quali corrispondenti nazionali dell'Eurojust, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della Decisione, l'Ufficio II della Direzione generale della giustizia penale del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giusti-

zia, la Direzione nazionale antimafia e le procure generali della Repubblica presso le corti di appello.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 9.

(Designazione dei corrispondenti nazionali).

Al comma 1, sopprimere le parole da: l'Ufficio II della direzione fino a: Ministero della giustizia.

9. 1. Bonito, Finocchiaro, Carboni, Lucidi, Siniscalchi, Kessler, Mancini, Magnolfi, Grillini, Sinisi, Cima.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ciascuno rispetto alle loro attribuzioni.

9. 2. La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 4293 – Sezione 12)

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 10.

(Membro nazionale quale autorità nazionale competente per le esigenze dei regolamenti (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio ed (Euratom) n. 1074/1999, del Consiglio, del 25 maggio 1999).

1. In conformità con l'articolo 26, paragrafo 4, della Decisione, il membro nazionale distaccato presso l'Eurojust è considerato autorità nazionale competente per le esigenze dei regolamenti (CE)

n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio ed (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativi alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF).

(A.C. 4293 – Sezione 13)

ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 11.

(Norma di copertura).

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge è autorizzata, a decorrere dall'anno 2004, la spesa di euro 362.218,00. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 4293 – Sezione 14)

ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 12.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

PROGETTO DI LEGGE: S. 340-363-911-1913-1929-2068-2419-2551-2776-2782-2791-BIS. — SENATORI CADDEO ED ALTRI; ROLLANDIN ED ALTRI; MULAS ED ALTRI; CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE; SENATRICE DATO; CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA; SENATORI TONINI ED ALTRI; COSSIGA ED ALTRI; SENATRICE DATO; CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA; DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL GOVERNO: « NORME IN MATERIA DI ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO E ALTRE DISPOSIZIONI INERENTI AD ELEZIONI DA SVOLGERSI NELL'ANNO 2004 » (APPROVATO, IN UN TESTO UNIFICATO, DAL SENATO) (4880) ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE ANEDDA ED ALTRI; RUTA; CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE; SANZA ED ALTRI; CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA; MONTECCHI ED ALTRI; CIMA; RANIERI ED ALTRI; LETTIERI; GAZZARA; PAOLLETTI TANGHERONI ED ALTRI (1178-1221-3520-3615-3742-3910-4185-4357-4485-4601-4672)

(A.C. 4880 – Sezione 1)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

NULLA OSTA

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 7.1 Mantini e sugli articoli aggiuntivi 01.01 Collé, 01.04 Onnis, 01.02 Violante, 01.05 Porcu, 01.06 Onnis, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 4880 – Sezione 2)

ARTICOLO 1 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

(Incompatibilità per cariche elettive regionali e locali).

1. All'articolo 6 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, al

primo comma, dopo la lettera *b*), sono aggiunte le seguenti:

« *b-bis*) consigliere regionale;

b-ter) presidente di provincia;

b-quater) sindaco di comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti ».

2. In sede di prima applicazione, l'incompatibilità di cui all'articolo 6 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, come modificato dal comma 1 del presente articolo, non si applica nei confronti dei sindaci dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e dei presidenti di provincia, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, i quali, in attuazione dell'articolo 51, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non sono immediatamente rieleggibili alle medesime cariche, ovvero, alla medesima data, sono membri del Parlamento europeo; essi possono pertanto ricoprire le loro cariche nei rispettivi enti locali fino alla conclusione del proprio mandato anche contemporaneamente alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL PROGETTO DI LEGGE

ART. 1.

(Incompatibilità per cariche elettive regionali e locali).

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. *(Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18).* — 1. L'articolo 2 della legge

24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 1. Le circoscrizioni elettorali ed i loro capoluoghi coincidono rispettivamente con le regioni e con i capoluoghi regionali. La regione Trentino-Alto Adige è divisa in due circoscrizioni, corrispondenti alle province di Trento e di Bolzano, che sono i rispettivi capoluoghi delle circoscrizioni elettorali.

2. Il complesso delle circoscrizioni elettorali fora il collegio unico nazionale.

3. L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni è effettuata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno, da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

4. La ripartizione dei seggi di cui al comma 3 si effettua con le seguenti modalità:

a) si divide il numero degli abitanti della Repubblica per il numero dei rappresentanti spettanti all'Italia;

b) si attribuisce comunque un seggio ad ogni circoscrizione in cui sia presente una minoranza linguistica o il cui numero di abitanti sia inferiore al quoziente di cui alla lettera *a*);

c) i rimanenti seggi vengono attribuiti alle altre circoscrizioni dividendo il numero degli abitanti di queste ultime per il numero dei rappresentanti spettanti all'Italia, diminuito del numero dei seggi assegnati con le modalità di cui alla lettera *b*), e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti ».

01. 03. Collè, Detomas, Zeller, Brugger, Widmann.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. - 1. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: « Le regioni Sicilia e Sardegna formano, rispettivamente, ciascuna una circoscrizione elettorale »;

b) la tabella A è sostituita dalla seguente:

TABELLA A
CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI

Circoscrizioni	Capoluogo della circoscrizione
—	—
I - Italia nord-occidentale (Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia)	Milano
II - Italia nord-orientale (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna)	Venezia
III - Italia centrale (Toscana, Umbria, Marche, Lazio)	Roma
IV - Italia meridionale (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria)	Napoli
V - Sicilia	Palermo
VI - Sardegna	Cagliari

Conseguentemente, dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. - 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, con particolare riferimento alla ridefinizione delle circoscrizioni, pari a 50 mila euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione

del Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

01. 04. Onnis, Porcu, Cossa, De Francis, Carboni, Cabras, Maurandi, Santino Adamo Loddo, Enzo Bianco, Mastella.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. (Circoscrizioni elettorali). - 1. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

« La regione Sardegna e la regione Sicilia formano rispettivamente ciascuna una circoscrizione elettorale »;

b) all'articolo 14, al primo comma, dopo la parola: « quinta » sono aggiunte le seguenti: « e sesta ».

c) la tabella A è sostituita dalla seguente:

TABELLA A
CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI

Circoscrizioni	Capoluogo della circoscrizione
—	—
I - Italia nord-occidentale (Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia)	Milano
II - Italia nord-orientale (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna)	Venezia
III - Italia centrale (Toscana, Umbria, Marche, Lazio)	Roma
IV - Italia meridionale (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria)	Napoli

V - Sicilia Palermo
VI - Sardegna Cagliari

01. 02. Violante, Cabras, Soro, Carboni, Maurandi, Montecchi, Ladu, Leoni, Santino Adamo Loddo.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. - 1. La tabella A, allegata alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

TABELLA A
CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI

Circoscrizioni	Capoluogo della circoscrizione
I - Italia nord-occidentale (Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia)	Milano
II - Italia nord-orientale (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna)	Venezia
III - Italia centrale (Toscana, Umbria, Marche, Lazio)	Roma
IV - Italia meridionale (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria)	Napoli
V - Sicilia	Palermo
VI - Sardegna	Cagliari

Conseguentemente, dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. - 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, con particolare riferimento alla ridefinizione delle circoscrizioni, pari a 50 mila euro a

decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

01. 05. Porcu, Onnis, Cossa.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. - 1. La tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, è sostituita dalla seguente:

TABELLA A
CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI

Circoscrizioni	Capoluogo della circoscrizione
I - Italia nord-occidentale (Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia)	Milano
II - Italia nord-orientale (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna)	Venezia
III - Italia centrale (Toscana, Umbria, Marche, Lazio)	Roma
IV - Italia meridionale (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria)	Napoli
V - Sicilia	Palermo
VI - Sardegna	Cagliari

01. 01. Collè, Zeller, Brugger, Widmann, De Franciscis.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. - 1. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, dopo il

primo comma, è aggiunto il seguente: « Le regioni Sicilia e Sardegna formano, rispettivamente, ciascuna una circoscrizione elettorale »;

Conseguentemente, dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. - 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, con particolare riferimento alla ridefinizione delle circoscrizioni, pari a 50 mila euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

01. 06. Onnis, Porcu, Cossa.

Al comma 1, lettera b-bis), aggiungere, in fine, le parole: ed assessore regionale e provinciale.

1. 10. Rizzo, Maura Cosutta, Armando Cossutta, Pistone, Sgobio, Bellillo, Vertone.

Al comma 1, lettera b-bis), aggiungere, in fine, le parole: ed assessore regionale.

1. 9. Rizzo, Maura Cosutta, Armando Cossutta, Pistone, Sgobio, Bellillo, Vertone.

Al comma 1, dopo la lettera b-bis), aggiungere la seguente:

b-bis. 1) assessore regionale che non sia membro del Consiglio regionale.

1. 15. Buontempo, Mastella.

Al comma 1, lettera b-ter), aggiungere, in fine, le parole: al primo mandato.

1. 8. Rizzo, Maura Cosutta, Armando Cossutta, Pistone, Sgobio, Bellillo, Vertone.

Al comma 1, lettera b-quater), sostituire le parole: 15.000 abitanti con le seguenti: 30.000 abitanti.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

1. 14. Emerenzio Barbieri.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

b-quinquies) componenti delle giunte regionali, provinciali e dei comuni capoluogo di provincia.

1. 16. Quartiani, Nigra, Olivieri.

Sopprimere il comma 2.

* **1. 1.** Leoni, Montecchi, Cabras, Boato, Bressa.

Sopprimere il comma 2.

* **1. 2.** Mastella, Montecuollo.

Sopprimere il comma 2.

* **1. 11.** Rizzo, Maura Cosutta, Armando Cossutta, Pistone, Sgobio, Bellillo, Vertone.

Sopprimere il comma 2.

* **1. 17.** Mantini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il candidato che, nelle condizioni di cui al comma 1, è eletto al Parlamento

europeo, entro quindici giorni dall'avvenuta proclamazione, deve manifestare per iscritto, agli organi istituzionali previsti dalla legge, l'opzione conseguente allo stato di incompatibilità venutosi a determinare. Alle scadenze dei termini di cui al precedente periodo, in caso di mancata dichiarazione, l'interessato si intende automaticamente e irrevocabilmente decaduto dalla carica di cui al comma 1.

1. 5. Mascia, Russo Spena, Giordano.

Al comma 2, sostituire le parole: 15.000 abitanti *con le seguenti:* 5.000 abitanti.

1. 12. Rizzo, Maura Cosutta, Armando Cossutta, Pistone, Sgobio, Bellillo, Vertone.

Al comma 1, sopprimere le parole da: e dei presidenti di provincia *fino alla fine del comma.*

1. 13. Rizzo, Maura Cosutta, Armando Cossutta, Pistone, Sgobio, Bellillo, Vertone.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. All'articolo 5-bis, comma 1, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, introdotto dall'articolo 3, comma 2, della legge 27 marzo 2004, n. 78, la lettera a) è soppressa.

1. 4. Mastella, Montecucollo.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. (Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18). — 1. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, nono comma, dopo le parole: « di lingua tedesca della provincia di Bolzano » sono aggiunte le seguenti: « , di lingua ladina della regione Trentino-Alto Adige »;

b) il terzo comma dell'articolo 22 è sostituito dal seguente:

« Qualora nessuno dei candidati della lista di minoranza linguistica collegata sia compreso nella graduatoria dei posti ai quali il gruppo di liste ha diritto, l'ultimo posto spetta a quel candidato di minoranza linguistica che abbia ottenuto la maggiore cifra individuale, purché non inferiore a cinquantamila nel caso di liste espresse dalla minoranza di lingua tedesca della provincia di Bolzano, a trentamila nel caso di liste espresse dalla minoranza di lingua francese della Valle d'Aosta e di lingua slovena del Friuli-Venezia Giulia, a quindicimila nel caso di liste espresse dalla minoranza di lingua ladina della regione Trentino-Alto Adige ».

1. 02. Detomas, Zeller, Brugger, Widmann, Collè.

(A.C. 4880 – Sezione 3)

ARTICOLO 2 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

(Efficacia).

1. Le nuove incompatibilità introdotte dalla disposizione di cui all'articolo 1 hanno efficacia a decorrere dalle elezioni del Parlamento europeo del 2004.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 2 DEL PROGETTO DI LEGGE

ART. 2.

(Efficacia)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Le eventuali opzioni devono essere effettuate entro novanta giorni dalla data della proclamazione degli eletti.

2. 1. Cabras, Montecchi, Leoni, Boato, Bressa.

(A.C. 4880 - Sezione 4)**ARTICOLO 3 DEL PROGETTO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO****ART. 3.***(Pari opportunità).*

1. Nell'insieme delle liste circoscrizionali aventi un medesimo contrassegno, nelle prime due elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, successive alla data di entrata in vigore della presente legge, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati; ai fini del computo sono escluse le candidature plurime; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità prossima.

2. Per i movimenti e i partiti politici presentatori di liste che non abbiano rispettato la proporzione di cui al comma 1, l'importo del rimborso per le spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, è ridotto, fino ad un massimo della metà, in misura direttamente proporzionale al numero dei candidati in più rispetto a quello massimo consentito. Sono, comunque, inammissibili le liste circoscrizionali composte da più di un candidato che non prevedono la presenza di candidati di entrambi i sessi.

3. La somma eventualmente derivante dalla riduzione di cui al comma 2 è erogata ai partiti o gruppi politici organizzati che abbiano avuto proclamata eletta, ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, una quota superiore ad un terzo di candidati di entrambi i sessi. Tale somma è ripartita in misura proporzionale ai voti ottenuti da ciascun partito o gruppo politico organizzato.

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AL-
L'ARTICOLO 3 DEL PROGETTO DI
LEGGE****ART. 3.***(Pari opportunità).**Sopprimere il comma 1.*

- 3. 5.** Rizzo, Maura Cossutta, Armando Cossutta, Pistone, Sgobio, Bellillo, Verdone.

Al comma 1, sostituire le parole da: Nell'insieme delle fino a: candidature plurime con le seguenti: Per ogni lista circoscrizionale per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore alla metà dei candidati.

- * **3. 4.** Mascia, Deiana, Titti De Simone, Valpiana.

Al comma 1, sostituire le parole da: Nell'insieme delle fino a: candidature plurime con le seguenti: Per ogni lista circoscrizionale per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore alla metà dei candidati.

- * **3. 13.** Cima, Bimbi.

Al comma 1, sostituire le parole da: Nell'insieme con le seguenti: In ciascuna.

- ** **3. 1.** Montecchi, Amici, Leoni, Cabras, Boato, Bressa.

Al comma 1, sostituire le parole da:
Nell'insieme con le seguenti: In ciascuna.

**** 3. 10.** Cima, Biondi, Bimbi.

Al comma 1, sostituire le parole: ai due terzi con le seguenti: ad un quinto.

3. 15. Emerenzio Barbieri.

Al comma 1, sostituire le parole: ai due terzi con le seguenti: alla metà.

*** 3. 6.** Rizzo, Maura Cossutta, Armando Cossutta, Pistone, Sgobio, Bellillo, Verdone.

Al comma 1, sostituire le parole: ai due terzi con le seguenti: alla metà.

*** 3. 11.** Cima, Bimbi.

Sopprimere il comma 2.

3. 9. Rizzo, Maura Cossutta, Armando Cossutta, Pistone, Sgobio, Bellillo, Verdone.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le liste circoscrizionali che non ottemperino a quanto disposto dal comma 1 sono inammissibili.

*** 3. 2.** Montecchi, Leoni, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Biondi.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le liste circoscrizionali che non ottemperino a quanto disposto dal comma 1 sono inammissibili.

*** 3. 12.** Cima, Deiana, Bimbi.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: l'importo fino alla fine del

periodo con le seguenti: è stabilita l'inammissibilità delle liste da parte degli organi competenti.

3. 16. Mantini, De Franciscis.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

3. 8. Rizzo, Maura Cossutta, Armando Cossutta, Pistone, Sgobio, Bellillo, Verdone.

Sopprimere il comma 3.

*** 3. 3.** Leoni, Montecchi, Amici, Boato, Bressa, Cabras.

Sopprimere il comma 3.

*** 3. 7.** Rizzo, Maura Cossutta, Armando Cossutta, Pistone, Sgobio, Bellillo, Verdone.

(A.C. 4880 – Sezione 5)

ARTICOLO 4 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 4.

(Esenzione dalle sottoscrizioni per le liste dei candidati).

1. All'articolo 12, quarto comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Nessuna sottoscrizione è richiesta altresì per i partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione della Camera dei deputati abbiano presentato liste per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale con le quali si sia collegato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, pur sotto un diverso contrassegno, un candidato risultato eletto in un collegio uninominale ».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DEL PROGETTO DI LEGGE

ART. 4.

(Esenzione dalle sottoscrizioni per le liste dei candidati).

Sopprimerlo.

- 4. 3.** Rizzo, Maura Cossutta, Armando Cossutta, Pistone, Sgobio, Bellillo, Vertone.

Al comma 1, sostituire le parole: un candidato con le seguenti: almeno due candidate.

- 4. 2.** Rizzo, Maura Cossutta, Armando Cossutta, Pistone, Sgobio, Bellillo, Vertone.

(A.C. 4880 — Sezione 6)

ARTICOLO 5 DEL PROGETTO DI LEGGE ED ALLEGATE TABELLE B E C NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 5.

(Voti di preferenza per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia).

1. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, il primo comma è sostituito dal seguente:

« L'elettore può manifestare, in ogni circoscrizione, non più di tre preferenze »;

b) le tabelle B e C sono sostituite dalle tabelle B e C allegate alla presente legge.

**MODELLO DELLA SCHEDA DI STATO
PER LA ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA
PARTE INTERNA DELLA SCHEDA**

PARTE I	PARTE II	PARTE III	PARTE IV
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> mm. 20 1 </div> <hr/> <hr/> <hr/> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> mm. 20 5 </div> <hr/> <hr/> <hr/> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> mm. 20 9 </div> <hr/> <hr/> <hr/> </div>	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> mm. 20 2 </div> <hr/> <hr/> <hr/> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> mm. 20 6 </div> <hr/> <hr/> <hr/> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> mm. 20 10 </div> <hr/> <hr/> <hr/> </div>	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> mm. 20 3 </div> <hr/> <hr/> <hr/> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> mm. 20 7 </div> <hr/> <hr/> <hr/> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> mm. 20 11 </div> <hr/> <hr/> <hr/> </div>	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> mm. 20 4 </div> <hr/> <hr/> <hr/> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> mm. 20 8 </div> <hr/> <hr/> <hr/> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> mm. 20 12 </div> <hr/> <hr/> <hr/> </div>	

N. B. - La scheda è suddivisa in quattro parti uguali : le prime tre, iniziando da sinistra, vengono usate per la stampa dei contrassegni e possono contenere ciascuna 4 spazi, per un numero complessivo di 12.

Quando i contrassegni da inserire sono da 13 a 15, gli spazi vengono ridotti in modo che ciascuna parte ne contenga 5; quando sono da 16 a 18, gli spazi vengono ridotti in modo che ciascuna parte ne contenga 6; quando sono più di 18, viene utilizzata la quarta parte della scheda; nel caso in cui siano più di 24, la scheda comprenderà una parte quinta, ed eventuali parti successive sufficienti per la stampa di tutti i contrassegni ammessi.

I contrassegni sono posti secondo l'ordine di ammissione delle candidature, progredendo dall'alto in basso e, quindi, da sinistra a destra.

Le righe stampate accanto a ciascun simbolo devono essere in numero pari a quello delle preferenze che possono essere attribuite.

La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta ed eventualmente sulla quinta, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra loro. La scheda così piegata deve essere ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.

**MODELLO DELLA SCHEDA DI STATO
PER LA ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA
PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA**

ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA (data dell'elezione)	
CIRCOSCRIZIONE (regioni)	
SCHEDA PER LA VOTAZIONE	
FIRMA DELLO SCRUTATORE	TIMBRO

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 5 DEL PROGETTO DI LEGGE

ART. 5.

(Voti di preferenza per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia).

Sopprimerlo.

- 5. 4.** Rizzo, Maura Cossutta, Armando Cossutta, Pistone, Sgobio, Bellillo, Vertone.

Al comma 1, lettera a) sostituire il capoverso con il seguente: Non può essere espressa alcuna preferenza in nessuna delle circoscrizioni elettorali. Risultano, pertanto, eletti parlamentari europei, per ciascuna lista ed in ciascuna circoscrizione elettorale, i candidati in ordine di presentazione delle candidature, in virtù dei risultati ottenuti da ogni singola lista e del conseguente numero di parlamentari eletti.

- 5. 2.** Russo Spina, Mascia, Giordano, Montecchi.

Al comma 1, lettera a) sostituire il capoverso con il seguente: L'elettore esprime il voto di lista, che si intende dato a tutti i candidati ricompresi nella lista votata. Conseguentemente risultano eletti i candidati secondo l'ordine di presentazione in lista e in numero corrispondente ai seggi assegnati alla lista medesima.

- 5. 6.** Quartiani, Nigra, Olivieri.

Al comma 1, lettera a) sostituire il capoverso con il seguente: L'elettore può manifestare, non più di tre preferenze, salvo che nella circoscrizione insulare Sardegna - Sicilia, dove può essere espressa non più di una preferenza.

- 5. 1.** Cabras, Leoni, Montecchi, Bressa, Boato.

Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire le parole: non più di tre preferenze con le seguenti: una sola preferenza.

- 5. 8.** Quartiani, Olivieri.

Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire la parola: tre con la seguente: quattro.

- 5. 3.** Rizzo, Maura Cossutta, Armando Cossutta, Pistone, Sgobio, Bellillo, Vertone.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis. (Assegnazione dei seggi per lista e per circoscrizione). — 1. All'articolo 21, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, primo comma, numero 3), i periodi dal quinto al termine del numero, sono sostituiti dai seguenti: « Successivamente, redige una graduatoria complessiva dei valori percentuali dei resti di ogni lista circoscrizionale, dai maggiori ai minori, includendo anche i valori percentuali dei resti delle liste circoscrizionali che non abbiano raggiunto il quoziente elettorale di lista. A tal fine moltiplica i resti di ogni lista circoscrizionale per cento e divide la cifra così ottenuta per il totale dei voti validi riportati da tutte le liste nella circoscrizione. In caso di parità si considera maggiore il valore percentuale della lista con la più alta cifra elettorale nazionale. In caso di ulteriore parità si procede per sorteggio. Assegna quindi i seggi, partendo dai valori percentuali maggiori, fino a concorrenza con i seggi attribuiti ad ogni circoscrizione ai sensi dell'articolo 2, terzo e quarto comma, e fino a concorrenza con i seggi attribuiti ai sensi del numero 2). Quando nella graduatoria incontra il valore percentuale di una lista di una circoscrizione i cui seggi sono già stati tutti assegnati, ma appartenente a un partito o gruppo politico cui non sono ancora stati assegnati tutti i seggi, il seggio va assegnato al successivo valore percentuale dello stesso partito o gruppo politico. Quando incontra il valore percentuale di una lista

circoscrizionale di un partito o gruppo politico cui sono già stati assegnati tutti i seggi, non attribuisce alcun seggio e passa al valore percentuale successivo. Se a una lista in una circoscrizione spettano più seggi di quanti sono i suoi componenti, i seggi soprannumerari vengono assegnati allo stesso partito o gruppo politico in altra circoscrizione, secondo il principio del maggiore valore percentuale indicato nei periodi precedenti. In caso di esaurimento totale dei candidati delle liste circoscrizionali di un partito o gruppo politico, i seggi soprannumerari vengono assegnati alle liste circoscrizionali degli altri partiti o gruppi politici con i più alti valori percentuali cui non siano ancora stati assegnati seggi ».

2. Le norme di cui al comma 1 entrano in vigore a decorrere dalle elezioni del Parlamento europeo del 2004.

5. 02. Marras, Massidda.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis. — 1. All'articolo 21, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, primo comma, numero 3), i periodi dal quinto al termine del numero, sono sostituiti dai seguenti: « Successivamente, redige una graduatoria complessiva dei valori percentuali dei resti di ogni lista circoscrizionale, dai maggiori ai minori, includendo anche i valori percentuali dei resti delle liste circoscrizionali che non abbiano raggiunto il quoziente elettorale di lista. A tal fine moltiplica i resti di ogni lista circoscrizionale per cento e divide la cifra così ottenuta per il totale dei voti validi riportati da tutte le liste nella circoscrizione. In caso di parità si considera maggiore il valore percentuale della lista con la più alta cifra elettorale nazionale. In caso di ulteriore parità si procede per sorteggio. Assegna quindi i seggi, partendo dai valori percentuali maggiori, fino a concorrenza con i seggi attribuiti ad ogni circoscrizione ai sensi dell'articolo 2, terzo e quarto comma, e fino a concorrenza con i seggi attribuiti ai sensi del numero 2). Quando nella graduatoria incontra il valore percentuale di una lista di una circoscrizione

i cui seggi sono già stati tutti assegnati, ma appartenente a un partito o gruppo politico cui non sono ancora stati assegnati tutti i seggi, il seggio va assegnato al successivo valore percentuale dello stesso partito o gruppo politico. Quando incontra il valore percentuale di una lista circoscrizionale di un partito o gruppo politico cui sono già stati assegnati tutti i seggi, non attribuisce alcun seggio e passa al valore percentuale successivo. Se a una lista in una circoscrizione spettano più seggi di quanti sono i suoi componenti, i seggi soprannumerari vengono assegnati allo stesso partito o gruppo politico in altra circoscrizione, secondo il principio del maggiore valore percentuale indicato nei periodi precedenti. In caso di esaurimento totale dei candidati delle liste circoscrizionali di un partito o gruppo politico, i seggi soprannumerari vengono assegnati alle liste circoscrizionali degli altri partiti o gruppi politici con i più alti valori percentuali cui non siano ancora stati assegnati seggi ».

5. 01. Enzo Bianco, Cardinale, Burtone, Piscitello.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis. (Assegnazione dei seggi per lista e per circoscrizione) — 1. All'articolo 21, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, primo comma, numero 3), i periodi dal quinto al termine del numero, sono sostituiti dai seguenti: « Successivamente, determina la cifra circoscrizionale di ogni resto. Tale cifra viene determinata moltiplicando per cento il resto di ogni lista circoscrizionale e dividendo il prodotto per il numero complessivo dei voti validi della circoscrizione. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati rispettivamente nelle circoscrizioni i cui resti hanno la maggiore cifra circoscrizionale e, in caso di parità, al resto maggiore; in caso di parità di resto, si procede a sorteggio ». 2. Le norme di cui al comma 1 entrano in vigore a decorrere dalle elezioni del Parlamento europeo del 2004.

5. 03. Marras, Massidda.

(A.C. 4880 – Sezione 7)**ARTICOLO 6 DEL PROGETTO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO****ART. 6.**

*(Disciplina transitoria per lo svolgimento
abbinato delle elezioni europee, regionali ed
amministrative del 2004).*

1. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia della primavera del 2004 con le elezioni dei presidenti della provincia, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali, quand'anche regolamentate da norme regionali, si osservano le seguenti disposizioni, ferma restando per il resto la vigente normativa relativa alle singole consultazioni:

a) le operazioni di votazione si svolgono dalle ore 15 alle ore 22 del sabato e dalle ore 7 alle ore 22 della domenica;

b) gli adempimenti di cui all'articolo 30 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, devono essere effettuati entro le ore 7 e 30 del sabato di inizio delle operazioni di votazione; successivamente, alle ore 9, il presidente costituisce l'ufficio elettorale di sezione;

c) ai fini del computo dei termini dei procedimenti elettorali, si considera giorno della votazione quello della domenica;

d) si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), d) ed f), e comma 2, del decreto-legge 21 maggio 1994, n. 300, convertito dalla legge 16 luglio 1994, n. 453; si applica, altresì, l'articolo 2 del citato decreto-legge n. 300 del 1994, convertito dalla legge n. 453 del 1994;

e) all'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 300 del 1994, convertito dalla legge n. 453 del 1994, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Per i comuni aventi fino a cinque sezioni elettorali le quote sono maggiorate del 30 per

cento ». Dall'attuazione della presente lettera non discendono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'incremento della dotazione finanziaria relativa ai rimborsi elettorali per i comuni aventi fino a cinque sezioni elettorali si provvede mediante compensazione tra gli enti beneficiari;

f) salvo quanto previsto dalla presente legge, per la nomina dei componenti degli uffici elettorali di sezione, per la costituzione e per il funzionamento dei seggi e per le operazioni preliminari alla votazione si applicano le disposizioni di cui alle leggi 8 marzo 1989, n. 95, e 21 marzo 1990, n. 53, nonché del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;

g) l'atto di designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione è presentato, entro il giovedì precedente l'elezione, al segretario del comune che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali, o è presentato direttamente ai singoli presidenti delle sezioni il sabato, purché prima dell'inizio delle operazioni di votazione;

h) gli uffici elettorali comunali, al fine di rilasciare, previa annotazione in apposito registro, le tessere elettorali non consegnate o i duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale, restano aperti dal lunedì al venerdì antecedenti la elezione, dalle ore 9 alle ore 19, il sabato di inizio delle votazioni dalle ore 8 alle ore 22 e la domenica per tutta la durata delle operazioni di voto;

i) ai componenti degli uffici elettorali di sezione spettano i compensi di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, della legge 13 marzo 1980, n. 70, e successive modificazioni.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nell'ipotesi di contemporaneo svolgimento delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia con le elezioni dei consigli regionali, ivi compresi quelli delle regioni a statuto speciale.

3. In caso di secondo turno di votazione per le elezioni dei presidenti della provincia e dei sindaci della primavera 2004, si applicano le disposizioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *f)*, *g)* e *h)* del comma 1 e le operazioni di scrutinio hanno inizio dopo la chiusura delle votazioni nella giornata di domenica, appena completate le operazioni previste dall'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

(A.C. 4880 — Sezione 8)

**ARTICOLO 7 DEL PROGETTO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 7.

*(Modifica all'articolo 18
della legge 10 dicembre 1993, n. 515).*

1. Al comma 1 dell'articolo 18 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: « attinente alle campagne elettorali, commissionato » sono sostituite dalle seguenti: « inclusi carta e inchiostri in esso impiegati, per l'acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali sui quotidiani e periodici, per l'affitto dei locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, nei novanta giorni precedenti le elezioni della Camera e del Senato, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia nonché, nelle aree interessate, nei novanta giorni precedenti le elezioni dei presidenti e dei consigli regionali e provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali e circoscrizionali, commissionati ». Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le conseguenti modificazioni al numero 18) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 14 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge n. 468 del 1978.

**PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA AL-
L'ARTICOLO 7 DEL PROGETTO DI
LEGGE**

ART. 7.

(Modifica all'articolo 18 della legge 10 dicembre 1993, n. 515).

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Ad integrazione della legge 10 dicembre 1993, n. 515, ciascun candidato alle elezioni europee è obbligato a rispettare il tetto massimo di spesa per la campagna elettorale non superiore ad euro 600.000.

7. 1. Mantini, Fanfani, De Franciscis.

(A.C. 4880 — Sezione 9)

**ARTICOLO 8 DEL PROGETTO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 8.

(Norme transitorie per la sperimentazione di procedure per il conteggio informatizzato del voto).

1. Fatti salvi tutti gli adempimenti previsti dalle disposizioni vigenti, in occasione

dello scrutinio per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia della primavera del 2004, un operatore informatico, nominato dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie tra i cittadini italiani che godono dei diritti politici, rileva in via sperimentale, all'interno dell'ufficio elettorale di sezione e mediante apposito strumento informatico, le risultanze dello scrutinio di ciascuna scheda. L'esito della rilevazione sperimentale non ha alcuna incidenza sui risultati ufficiali dell'elezione.

2. Nei casi in cui si verificano difficoltà tecniche nell'attuazione della sperimentazione, il presidente dell'ufficio elettorale di sezione prosegue, senza indugio, nelle operazioni ufficiali previste dalla normativa vigente.

3. La sperimentazione di cui al comma 1 è svolta, secondo le direttive emanate, per quanto di rispettiva competenza, dal Ministero dell'interno e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, previo opportuno coordinamento; essa si svolge in uffici elettorali di sezione, nel numero massimo di 2.500, individuati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie. Con lo stesso decreto è altresì costituita una commissione nazionale per la verifica dei risultati della sperimentazione.

4. In relazione alla eccezionale necessità ed urgenza di fare fronte tempestivamente agli adempimenti, alle forniture ed alle prestazioni dei servizi necessari per la sperimentazione di cui al comma 1, si procede anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato; è applicabile l'articolo 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.

5. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, compreso il compenso da attribuire agli operatori informatici di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede, quanto a 8 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa, relativa all'anno 2004, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e, quanto a 2 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa, relativa all'anno 2004, di cui all'articolo 4, comma 12, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. A tal fine le risorse disponibili già preordinate al finanziamento degli interventi nei campi della ricerca e della società dell'informazione a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, di cui alla delibera CIPE n. 17 del 9 maggio 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 7 luglio 2003, sono ridotte di pari importo.

(A.C. 4880 — Sezione 10)

**ARTICOLO 9 DEL PROGETTO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 9.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 0,60

Stampato su carta riciclata ecologica



14ALA0004510